

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II<sup>a</sup> SEZIONE L.I.C.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 182/CGF (2009/2010)

#### TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 95/CGF – RIUNIONE DEL 10 DICEMBRE 2009

#### Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente – Prof. Enrico Moscati, Dr. Alfredo Maria Becchetti – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante dell’A.I.A.; Avv. Fabio Pesce – Segretario f.f..

#### **1) RICORSO DEL GELA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE GERALDI GIUSEPPE;**
- **AMMENDA DI € 7.500,00 ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA GELA/CATANZARO DEL 22.11.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 58/DIV del 24.11.2009)

La Corte preliminarmente rileva che, pur avendo il ricorrente presentato un unico reclamo, si tratta di due distinti procedimenti e pertanto li separa.

La ricorrente ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico Com. Uff. n. 58/DIV del 24 novembre 2009, contenente la sanzione della squalifica di 4 gare effettive inflitte al giocatore Geraldini Giuseppe ed alla ammenda di €7.500,00 alla società “Gela Calcio S.p.A. poiché:

a) il calciatore del Gela Calcio S.p.A., signor Geraldini Giuseppe, durante la gara, disinteressandosi del pallone, colpiva con un violento pugno allo zigomo un avversario che lo aveva seguito nell’azione di gioco; il calciatore colpito riportava un vistoso taglio con fuoriuscita di sangue;

b) al Gela Calcio S.p.A. perché i propri sostenitori, prima dell’inizio della gara, lanciavano sul terreno di gioco numerosissimi rotoli di carta che coprivano le linee perimetrali del terreno di gioco, causando breve ritardo sull’ora di inizio della gara per la loro rimozione; i medesimi introducevano e facevano esplodere nel proprio settore diversi petardi senza conseguenze; alcuni sostenitori, inoltre, si arrampicavano sulla rete di recinzione ed indirizzavano verso un assistente arbitrale numerosi sputi che lo raggiungevano in più parti del corpo; dopo la gara un sostenitore, all’esterno dello stadio, riconosciuti due calciatori della squadra avversaria, rivolgeva agli stessi frasi offensive e indirizzava verso i medesimi diversi sputi.

A sostegno del reclamo, il ricorrente ricostruisce i fatti in modo diverso rispetto ai referti arbitrali e precisamente:

a) per quanto riguarda il calciatore Geraldini Giuseppe, il ricorrente ricostruisce nel senso della non premeditazione nel comportamento del calciatore. La violenza del colpo, infatti, ricostruisce il ricorrente non è stata intenzionale ma è scaturita dallo scontro dovuto dalla velocità di entrambi i giocatori che, nel tentativo di anticiparsi, andavano l’uno nella direzione opposta

dell'altro. Pertanto, rispetto a quanto deciso dal Giudice Sportivo, richiede la riduzione della squalifica;

b) per quanto attiene l'ammenda di € 7.500,00, il ricorrente ritiene che l'ammenda è esageratamente afflittiva ricostruendo i fatti in modo diverso e a fatto circostanziato rispetto a quanto determinato nel referto arbitrale. Chiede pertanto la riduzione dell'ammenda volendo evidenziare, tra l'altro, che la Società ha avuto un comportamento esemplare, prima, durante e dopo la gara, come risulta dagli atti ufficiali.

La Corte ribadisce il principio già ripetutamente espresso in precedenti sue decisioni relativo alla natura di prova privilegiata che rivestono i referti dell'arbitro e dei suoi assistenti di gara.

Pertanto non si ritiene possibile una ricostruzione dei fatti e degli accadimenti diversa da quella riportata negli atti ufficiali. Nel caso di specie, il ricorso non riesce a dimostrare né scambio di persona né errore da parte dell'arbitro.

Per questi motivi la C.G.F. separato preliminarmente il reclamo come sopra proposto dal Gela Calcio di Gela (Caltanissetta) in due distinti appelli:

a) respinge quello relativo alla sanzione della squalifica per 4 gare inflitta al calciatore Geraldini Giuseppe;

b) respinge il ricorso relativo all'ammenda.

Dispone addebitarsi le relative tasse reclamo.

## **2) RICORSO DELLA VALDELSA F. COLLIGIANA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COLLIGIANA/SAN MARINO DEL 29.11.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 62/DIV dell'1.12.2009)

La società Valdelsa F. Colligiana S.r.l., con fax del 2.12.2009, ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico che aveva inflitto alla società stessa l'ammenda di €3.500,00 in riferimento alla gara del 29.11.2009 Valdelsa F. Colligiana/San Marino.

Il reclamo, diretto ad ottenere la riduzione dell'ammenda di €3.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo alla società appellante, risulta tempestivo e questa Corte di Giustizia Federale osserva che nel merito appare parzialmente fondato. Infatti, il ritardo nella restituzione del pallone per la ripresa del gioco si spiega con l'esiguo numero di raccattapalle presenti. Oltre tutto, appare plausibile la difesa dell'appellante che ha sottolineato che non avrebbe avuto alcun senso il "sistematico ritardo nella restituzione della palla per la ripresa del gioco" se si considera la circostanza che il fatto è accaduto all'ottavo minuto del primo tempo quando la Società appellante è andata in vantaggio.

Poiché alla fine del primo tempo mancavano trentasette minuti oltre l'eventuale recupero, una condotta del genere non avrebbe portato alcun vantaggio alla società appellante, tanto più che dal referto arbitrale risulta che alla fine del primo tempo è stato disposto un solo minuto di recupero.

Se la società reclamante avesse sistematicamente ritardato la restituzione della palla per la ripresa del gioco, i minuti di recupero avrebbero dovuto essere ben più dell'unico minuto concesso.

In secondo luogo, va sottolineato anche che in analoghe circostanze l'ammenda inflitta dal Giudice Sportivo è stata quantificata in una somma ben inferiore.

Appare, pertanto, equo ridurre l'entità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, accogliendo parzialmente il ricorso.

Tenuto conto delle circostanze e delle considerazioni sopra esposte questa Corte di Giustizia Federale riduce l'ammenda inflitta alla Società reclamante alla cifra di € 2.500,00 e conseguentemente dispone anche la restituzione della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Valdelsa F. Colligiana di Colle di Val D'Elsa (Siena) riduce la sanzione dell'ammenda ad € 2.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO PAGANESE CALCIO 1926 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RANA LUIGI SEGUITO GARA ALESSANDRIA/PAGANESE DEL 22.11.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 58/DIV del 24.11.2009)

La ricorrente ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico Com. Uff. n. 58/DIV del 24 novembre 2009, contenente la sanzione della squalifica di 4 gare effettive inflitte al calciatore Rana Luigi poiché, al termine della gara, rivolgeva ad un assistente arbitrale una frase gravemente minacciosa.

La Paganese chiedeva che venisse ridotta la squalifica inflitta al calciatore, ritenendola eccessiva e spropositata visto che il comportamento irrispettoso del Rana, sarebbe stato da considerarsi tutt'al più offensivo e non minaccioso.

La Corte rileva che la frase ascritta al calciatore: “poi vi chiedete perché a Napoli li uccidono” sia da considerarsi irrispettosa, offensiva e gravemente minacciosa e che un tesserato professionista di una squadra di calcio dovrebbe sempre comunque astenersi da comportamenti tali da ingenerare il rischio per l'incolumità propria o altrui.

La frase pertanto è censurabile ed il comportamento viene ritenuto sanzionabile nella giusta commisurazione inflitta dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Paganese Calcio 1926 di Pagani (Salerno).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO DEL SIG. BARRETTA FRANCESCO, PRESIDENTE F.B. BRINDISI 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 22.12.2009 INFLITTAGLI SEGUITO GARA BRINDISI/CATANZARO DEL 6.12.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 65/DIV del 7.12.2009)

Il signor Francesco Barretta, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società F.B. Brindisi 1912, con fax del 9.12.2009 ha preannunciato la volontà di presentare ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico che aveva inflitto al suddetto signor Francesco Barretta la sanzione dell'inibizione fino a tutto il 22.12.2009 in riferimento al comportamento tenuto al termine della gara Brindisi/Catanzaro del 6.12.2009.

Il reclamo, diretto a ottenere la revoca dell'inibizione inflitta a tutto il 22.12.2009, risulta tempestivo, ma questa Corte di Giustizia Federale osserva che nel merito è completamente infondato. Infatti, il ricorso è diretto a prospettare una diversa versione dei fatti rispetto a quanto risulta dalla relazione del collaboratore della Procura Federale, adducendo un fantomatico errore di persona. Al riguardo, va premesso che l'odierno appellante era stato inibito a tutto il 15.12.2009 con decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 58/DIV del 24.11.2009. Ciò nonostante, al termine della gara Brindisi/Catanzaro del 6.12.2009 l'odierno appellante si era recato negli spogliatoi. La difesa dell'appellante tenta di accreditare un errore di persona perché, a suo dire, la persona presente negli spogliatoi sarebbe stata il fratello Giuseppe, Vice Presidente della società.

Tale versione dei fatti non è supportata da alcuna prova.

Poiché è giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dalla relazione del Collaboratore della Procura Federale, che, oltre tutto, nel caso di specie risulta precisa e circostanziata, il reclamo deve essere respinto anche perché, come si è detto, non è stata fornita alcuna prova che il fatto addebitato all'appellante si sia svolto in modo diverso da come risulta dalla relazione del Collaboratore della Procura Federale.

Il rigetto del reclamo comporta l'incameramento della relativa tassa.  
Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Barretta  
Francesco.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

-----

**Publicato in Roma l'11 marzo 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete